



Commissione Consultiva Revisione Legale

Le peculiarità della revisione delle nano imprese: La spunta saldi iniziale

Dott. Severino Gritti

Temi Trattati e riferimenti

Temi	ISA Italia di riferimento	Carte di lavoro inerenti
1. L'obbligo di verifica dei saldi di apertura in un primo incarico	510, 710	CP 906.0 CP 906.1
2. Le procedure di revisione in relazione alla verifica dei saldi di apertura	330, 505, 510	
3. Errori significativi nei saldi di apertura	315, 510	
4. La comunicazione con la direzione e i responsabili delle attività di governance	450, 510	
5. Il giudizio al bilancio in presenza di errori significativi relativi ai saldi di apertura	510, 705, 710	

Focus su relazione al bilancio e rimanenze

1. L'obbligo di verifica dei saldi di apertura in un primo incarico

Allo scopo di rilasciare un giudizio sul bilancio corrente il revisore deve necessariamente **ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati** non solo in relazione alle vicende che si sono manifestate nell'esercizio in corso, ma anche con riferimento alle voci ed alle classi contabili che costituiscono la situazione “di partenza”, ovvero i **saldi di apertura**.

Questo perché se quest'ultimi fossero viziati da **errori significativi** ciò si andrebbe a ripercuotere anche sul bilancio del periodo amministrativo corrente, inficiando così il giudizio finale che il revisore andrebbe ad esprimere.

N.B.: “primo incarico di revisione contabile”: quello in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente non è stato oggetto di revisione contabile oppure è stato revisionato da un altro revisore.

1. L'obbligo di verifica dei saldi di apertura in un primo incarico

I saldi di apertura del bilancio sono, nella generalità dei casi, direttamente derivanti dai **saldi di chiusura** del bilancio del periodo amministrativo precedente. Esistono però circostanze in base alle quali risulta necessario **rettificare** i saldi di apertura del bilancio.

Da qui l'obbligo di verificare, oltre che l'assenza di errori significativi nei saldi di apertura, anche **la coerente applicazione dei principi contabili** o, nel caso in cui essi subiscano modifiche, l'adeguata contabilizzazione e rappresentazione in bilancio di tali cambiamenti.

1. L'obbligo di verifica dei saldi di apertura in un primo incarico

ISA ITALIA 510: LE REGOLE

- Il revisore **deve** leggere il bilancio più recente, ove presente, e l'eventuale relazione su tale bilancio emessa dal revisore precedente, per acquisire informazioni attinenti ai saldi di apertura, inclusa l'informativa.
- Il revisore **deve** acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se i saldi di apertura contengano errori che influiscono in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame...
- Se il revisore acquisisce elementi probativi sul fatto che i saldi di apertura contengono errori che potrebbero influire in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame, egli **deve** svolgere le procedure di revisione aggiuntive ritenute appropriate alle circostanze al fine di determinare l'impatto sul bilancio del periodo amministrativo in esame. Se il revisore conclude che sussistono tali errori nel bilancio del periodo amministrativo in esame, egli **deve** comunicarli ad un livello appropriato della direzione e ai responsabili delle attività di governance in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450

1. L'obbligo di verifica dei saldi di apertura in un primo incarico

ISA ITALIA 510: LE REGOLE


- Il revisore **deve** acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se i principi contabili utilizzati per la determinazione dei saldi di apertura siano stati applicati coerentemente nel bilancio del periodo amministrativo in esame e se i cambiamenti nei principi contabili utilizzati siano stati appropriatamente contabilizzati, adeguatamente presentati e descritti in bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.
- Se il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore ed è stato espresso un giudizio con modifica, il revisore **deve** valutare l'impatto di ciò che ha dato origine a tale giudizio sulla valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio del periodo amministrativo in esame, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315.
- Se il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui saldi di apertura, egli **deve** esprimere un giudizio con rilievi ovvero dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705

1. L'obbligo di verifica dei saldi di apertura in un primo incarico

ISA ITALIA 510: LE REGOLE

- Se il revisore conclude che i saldi di apertura contengono un errore che influisce in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame e l'effetto dell'errore non è appropriatamente contabilizzato o non è adeguatamente presentato o descritto in bilancio, egli **deve esprimere un giudizio con rilievi ovvero un giudizio negativo**, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705.
- Se il revisore conclude che: a) i principi contabili del periodo amministrativo in esame non sono applicati coerentemente rispetto ai saldi di apertura in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; ovvero b) un cambiamento nei principi contabili applicati non è appropriatamente contabilizzato o non è adeguatamente presentato o descritto nel bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, egli **deve esprimere un giudizio con rilievi ovvero un giudizio negativo**, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705.

2. Le procedure di revisione in relazione alla verifica dei saldi di apertura



2. Le procedure di revisione in relazione alla verifica dei saldi di apertura

Diverse sono le **procedure** che il revisore può attuare:

- prendere visione del **bilancio del periodo amministrativo precedente** per comprendere gli elementi rilevanti che hanno portato alla determinazione dei **saldi di chiusura**, acquisendo quindi informazioni fondamentali sulle classi contabili, operazioni e relativa informativa. Tutto allo scopo di verificare che gli importi del bilancio di chiusura del periodo amministrativo precedente **coincidano** con quelli di **apertura** del bilancio assoggettato a revisione e di indagare sulla loro **conformità** al quadro normativo di riferimento;
- nel caso in cui il bilancio dell'esercizio precedente fosse stato sottoposto a revisione, il revisore attuale potrebbe validamente utilizzare le informazioni raccolte dal **precedente revisore** nella sua **relazione al bilancio** e/o nelle sue **carte di lavoro** per approfondire elementi e dati utili alla comprensione dei saldi di apertura;
- pianificare **specifiche**, coerenti ed efficaci **procedure di revisione** che consentano di raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati sulle **single poste**.

N.B. in base alle disposizioni dell'art. 9-bis del D.Lgs. 39/2010, il revisore uscente è tenuto ad attenersi al dovere di collaborazione nei confronti del revisore entrante. A questo scopo richiede alla società revisionata una lettera di manleva attraverso la quale poter adempiere al proprio dovere di collaborazione considerando anche i principi di riservatezza che lo stesso art. 9-bis enuncia.

2. Le procedure di revisione in relazione alla verifica dei saldi di apertura

Queste procedure potrebbero essere **combinare con eventuali procedure di revisione pianificate** per la valutazione della correttezza delle stime contabili relative all'esercizio in corso, attraverso le quali il revisore ottiene una **comprensione** dei processi e delle metodologie adottate dalla direzione nella determinazione delle stime, dei referenti coinvolti in tali attività (interni ed esterni all'impresa), delle eventuali linee guida interne contenute in manuali o policies, dei livelli autorizzativi previsti, degli eventuali controlli interni predisposti ed implementati, di cui il revisore potrebbe decidere di testare la relativa efficacia.

2. Le procedure di revisione in relazione alla verifica dei saldi di apertura

In alcune circostanze potrebbe essere più complesso o articolato ottenere validi elementi probativi di supporto.

Un caso emblematico possono essere **le nano-imprese**.

Non sono state precedentemente sottoposte a revisione, quindi per alcune voci, come ad esempio per le **rimanenze iniziali di magazzino**, non sarà sempre possibile raccogliere adeguati elementi probativi circa la loro entità in quanto sono imprese spesso esonerate dall'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino.

Necessario quindi individuare alcuni **spunti operativi** per acquisire elementi probativi anche in maniera «efficiente».

2. Le procedure di revisione in relazione alla verifica dei saldi di apertura

Risulta innanzitutto doveroso, come già richiamato in precedenza, **verificare la coincidenza dei saldi di apertura con i saldi di chiusura dell'anno precedente.**

Qualora fosse possibile ottenere bilanci di verifica in formato elettronico con l'esatta indicazione dei codici dei conti e mettere a confronto i valori di chiusura del periodo amministrativo precedente con quelli di apertura del periodo amministrativo sottoposto a revisione attraverso semplici formule di confronto dei dati.

Tale procedura consente al revisore di individuare tutte le possibili discrepanze, che possono poi individualmente essere analizzate attraverso il confronto con gli opportuni referenti aziendali.

Tale procedura di revisione può essere validamente impiegata, inoltre, per l'immediata individuazione di tutte quelle rettifiche apportate al patrimonio netto di apertura.

2. Le procedure di revisione in relazione alla verifica dei saldi di apertura

- Le principali fonti di informazioni circa la correttezza di alcune voci di bilancio o saldi contabili di apertura, quali disponibilità liquide e debiti bancari, possono essere rappresentate da **estratti di conto corrente e piani di finanziamento** inviati generalmente dagli istituti finanziari;
- Sarà di conseguenza necessario ottenere i documenti sopra citati e riconciliarli con i saldi contabili al 31/12/n-1, evidenziando eventuali discrasie significative
- Per **rilevanti saldi di credito o debito**, possono essere valutate le eventuali manifestazioni finanziarie avvenute in corso di esercizio (incassi o pagamenti), oppure valutare il ricorso a procedure di revisione, quali **conferme di richieste esterne** con riferimento alla data di apertura del periodo amministrativo;
- Una soluzione alternativa può essere quella di richiedere, in sede di circolarizzazione per l'anno oggetto di revisione, la conferma anche per i saldi dell'esercizio precedente.

2. Le procedure di revisione in relazione alla verifica dei saldi di apertura

Spett.

pietro bianchi

via trieste 21

25100 brescia

Dalle nostre risultanze contabili il Vostro conto presentava un saldo a nostro credito:

- alla data del **31/12/2019** di **€ 140.000** complessivi, di cui **€ 50.000** coperti da effetti bancari, come risulta dall'estratto conto che alleghiamo;
- alla data del **31/12/2018** di **€ 120.000** complessivi, di cui **€ 100.000** coperti da effetti bancari, come risulta dall'estratto conto che alleghiamo.

Nell'ambito delle procedure di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis Cod.Civ. e del D.Lgs. 39/2010, vi preghiamo cortesemente di voler confermare direttamente al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, all'indirizzo seguente:

2. Le procedure di revisione in relazione alla verifica dei saldi di apertura

- Nella valutazione della correttezza dei saldi di apertura delle **immobilizzazioni materiali ed immateriali e del magazzino**, i cui documenti di dettaglio (libro cespiti o contabilità di magazzino) non sono soggetti ad alcuna conferma o validazione da parte di fonti terzi ed indipendenti all'impresa, al fine di verificarne l'esistenza, potrebbe essere utile predisporre delle **conte fisiche** ad una data intermedia ed effettuare poi delle **riconciliazioni** fino a risalire alla quantità iniziale;
- Come già richiamato, per quanto riguarda le **rimanenze iniziali** di magazzino, in molti casi **non sarà possibile raccogliere adeguati elementi probativi** circa la loro entità poiché i) spesso le nano imprese non hanno l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino e ii) spesso non svolgono formalizzate operazioni di inventario.
- Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali si ritiene utile ottenere il libro cespiti (anche provvisorio) dell'esercizio precedente per poter effettuare **ricostruzione dei fondi di ammortamento**, nonché i documenti di origine (atti, fatture...) per **ricostruire il costo storico** di alcuni cespiti significativi;

2. Le procedure di revisione in relazione alla verifica dei saldi di apertura

ESEMPIO RICOSTRUZIONE QUANTITA' MAGAZZINO

Effettuata conta delle rimanenze in data 28/01/n.

ARTICOLO	QTA' 31/12/N-1	QTA' CONTATA	DELTA
78304	35	44	-9
63849	64	50	14
93853	29	55	-26

Ottenuto schede di magazzino per gli articoli contati.

Verificata coincidenza tra qtà al 28/01/n da software e qtà contata. Non si rilevano anomalie.

Effettuata ricostruzione a ritroso dal 28/01/n al 31/12/n-1.

Verificato, con metodo a campione, che i carichi/scarichi presenti in contabilità magazzino siano coerenti con appositi documenti sottostanti (ddt, carichi produzione ecc).

2. Le procedure di revisione in relazione alla verifica dei saldi di apertura

QUADRATURA CO.GE.- REGISTRO CESPITI

Cespiti	Costo storico			Fondo ammortamento		
	coge	libro cespiti	Delta	coge	libro cespiti	Delta
FABBRICATO INDUSTRIALE	278.403	278.403		77.734	77.734	
IMPIANTI GENERICI	22.450	22.450		21.104	21.104	
MACCHINARI E APP. VARIE	1.418	1.418		950	950	
ATTREZZATURE COMM.LI	2.420	2.420		1.481	1.481	
MOBILI E MACCHINE UFFICIO	1.018	1.018		1.018	1.018	
ARREDAMENTO	4.131	4.131		4.131	4.131	
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	11.602	11.602		8.589	8.589	
AUTOVEICOLI	18.624	18.624		18.624	18.624	
ALTRI ONERI PLURIENNALI	20.000	20.000		6.000	6.000	

Cespiti	Residuo			Ammortamento		
	coge	libro cespiti	Delta	coge	libro cespiti	Delta
FABBRICATO INDUSTRIALE	200.669	200.669		4.260	4.260	
IMPIANTI GENERICI	1.346	1.346		148	148	
MACCHINARI E APP. VARIE	468	468		66	66	
ATTREZZATURE COMM.LI	939	939		185	185	
MOBILI E MACCHINE UFFICIO	0	0		-	-	
ARREDAMENTO	-	-		-	-	
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	3.012	3.012		971	971	
AUTOVEICOLI	-	-		-	-	
ALTRI ONERI PLURIENNALI	14.000	14.000		4.000	4.000	

2. Le procedure di revisione in relazione alla verifica dei saldi di apertura

FONDI AMMORTAMENTO RIEPILOGO RICALCOLO

SOCIETA':					ESERCIZIO:	31/12/19					
CATEGORIA	%	NR. CONTO	Saldo al	Soc. Fondo	REV. fondo	diff.	Soc. amm.	REV. amm.to	diff.		Foglio
			31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019		2019	2019			
FABBRICATO INDUSTRIALE	1,53%		278.403	77.734	62.938	14.796	4.260	4.260	0	vai	1
IMPIANTI GENERICI	10,00%		22.450	21.104	21.030	74	148	148	0	vai	2
MACCHINARI E APP. VARIE	10,00%		1.418	950	0	950	66	0	66	vai	3
ATTREZZATURE COMM.LI	7,65%		2.420	1.481	1.574	-93	185	185	0	vai	4
MOBILI E MACCHINE UFFICIO	N/A		1.018	1.018	1.018	0	0	0	0	vai	5
ARREDAMENTO	N/A		4.131	4.131	4.131	0	0	0	0	vai	6
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	10,20%		11.602	8.589	6.024	2.565	971	971	0	vai	7
AUTOVEICOLI	N/A		18.624	18.624	18.624	0	0	0	0	vai	8
ALTRI ONERI PLURIENNALI	20,00%		20.000	6.000	6.000	0	4.000	4.000	0	vai	9
						0			0	vai	10
						0			0	vai	11
						0			0	vai	12
						0			0	vai	13
						0			0	vai	14
						0			0	vai	15
						0			0	vai	16
						0			0	vai	17
						0			0	vai	18
						0			0		
			360.065	139.631	121.338	18.292	9.630	9.564	66		

2. Le procedure di revisione in relazione alla verifica dei saldi di apertura

Cliente:	0			Esercizio:	31/12/19	
Cespiti:	ricalcolo fondo ammortamento					
Categoria:	IMPIANTI GENERICI					
Aliquota ammortamento:	7,65%					
<i>Importi in migliaia di Lire e unità di €</i>						
Anni	Valori Storici	Aliquote Cumulate	Aliquota Amm.to	F.amm.to Iniziale	Amm.to Esercizio	F.amm.to Finale
2000	17.000	100,00%	7,65%	17.000	0	17.000
2001	2.582	100,00%	7,65%	2.582	0	2.582
2002		100,00%	7,65%	0	0	0
2003		100,00%	7,65%	€ -	€ -	€ -
2004	€ 928	100,00%	7,65%	€ 928	€ -	€ 928
2005		100,00%	7,65%	€ -	€ -	€ -
2006		95,63%	7,65%	€ -	€ -	€ -
2007		87,98%	7,65%	€ -	€ -	€ -
2008		80,33%	7,65%	€ -	€ -	€ -
2009		72,68%	7,65%	€ -	€ -	€ -
2010		65,03%	7,65%	€ -	€ -	€ -
2011		57,38%	7,65%	€ -	€ -	€ -
2012		49,73%	7,65%	€ -	€ -	€ -
2013		42,08%	7,65%	€ -	€ -	€ -
2014		34,43%	7,65%	€ -	€ -	€ -
2015		26,78%	7,65%	€ -	€ -	€ -
2016	€ 1.940	19,13%	7,65%	€ 371	€ 148	€ 519
2017		11,48%	7,65%	€ -	€ -	€ -
2018		3,83%	7,65%	€ -	€ -	€ -
2019		0,00%	3,83%	€ -	€ -	€ -
	€ 22.450			€ 20.881	€ 148	€ 21.030
Ok quadratura con Co.Ge. e libro cespiti						

2. Le procedure di revisione in relazione alla verifica dei saldi di apertura

Cliente:	0	Esercizio:	31/12/19			
Cespiti: ricalcolo fondo ammortamento						
Categoria: ALTRI ONERI PLURIENNALI						
Aliquota ammortamento: 20,00%						
<i>Importi in migliaia di Lire e unità di €</i>						
Anni	Valori Storici	Aliquote Cumulate	Aliquota Amm.to	F.amm.to Iniziale	Amm.to Esercizio	F.amm.to Finale
2015		80,00%	20,00%	€ -	€ -	€ -
2016		60,00%	20,00%	€ -	€ -	€ -
2017		40,00%	20,00%	€ -	€ -	€ -
2018	€ 10.000	20,00%	20,00%	€ 2.000	€ 2.000	€ 4.000
2019	€ 10.000	0,00%	20,00%	€ -	€ 2.000	€ 2.000
	€ 20.000			€ 2.000	€ 4.000	€ 6.000

Ok quadratura con Co.Ge. e libro cespiti

2. Le procedure di revisione in relazione alla verifica dei saldi di apertura

- Con riferimento alle **stime per passività potenziali** dovranno essere raccolti elementi probativi sufficienti ad accertarsi della correttezza delle assunzioni formulate dalla direzione, supportandoli con **documenti provenienti da terze fonti**:



verbali da parte di enti di vigilanza o di controllo, perizie di legali indipendenti, richieste di conferme esterne a professionisti coinvolti nella valutazione, ...).

3. Errori significativi nei saldi di apertura

Tramite le procedure precedentemente esposte si possono quindi rilevare **rischi di errori significativi** derivanti dai saldi di apertura, in relazione a specifiche asserzioni.

Tali errori possono essere relativi alla **determinazione quantitativa** degli importi, all'informativa di bilancio così come **all'applicazione dei principi contabili**; di conseguenza, esaminandoli in relazione alle specifiche circostanze, il revisore ne determina la significatività e gli impatti sull'informativa finanziaria al fine di pervenire al giudizio finale sul bilancio.

In presenza di errori significativi riscontrati nei saldi di apertura il revisore deve procedere con **opportune comunicazioni** alla direzione ed ai responsabili delle attività di governance, allo scopo di informarli circa i rischi che possono interessare l'informativa finanziaria del periodo amministrativo sottoposto a revisione contabile.

4. La comunicazione con la direzione e i responsabili delle attività di governance

Un'importanza centrale hanno quindi i **colloqui con la direzione o i referenti preposti** alle varie procedure aziendali con impatto sull'informativa finanziaria, in grado di fornire dati ed informazioni utili alla comprensione dei criteri contabili adottati nella registrazione e valutazione delle diverse classi contabili, risultano pertinenti anche per la valutazione dell'effettiva continuità nell'applicazione dei principi contabili tra periodi amministrativi diversi, agevolando quindi il revisore nella sua analisi qualitativa relativa ai saldi di apertura.

In base ai **principi di revisione**, infatti, la comunicazione tra il revisore e la direzione e/o i responsabili delle attività di governance, improntata a **criteri di trasparenza, professionalità e correttezza**, è indirizzata a prevenire o rimuovere i rischi di errori significativi, attribuibili a frode o a comportamenti ed eventi non intenzionali, che potrebbero inficiare la veridicità e correttezza dell'informativa finanziaria.

Pertanto, di fronte ad errori nei saldi di apertura con impatto sul bilancio corrente, il revisore **è tenuto** ad informare la direzione e i responsabili delle attività di governance affinché mettano in atto adeguate procedure ed azioni **atte a rimuoverne gli effetti**.

6. Il giudizio al bilancio in presenza di errori significativi relativi ai saldi di apertura

I principi di revisione forniscono una chiara indicazione al revisore circa le conseguenze che eventuali errori significativi legati ai saldi di apertura possono avere sulla relazione al bilancio.

Nell'evenienza in cui non fosse possibile ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati a supporto della verifica dei saldi di apertura, il revisore dovrebbe considerare l'emissione di:

- **un giudizio con rilievi**, se è portato a ritenere che l'effetto dei potenziali errori non rilevati possa essere significativo ma non pervasivo;
- **l'impossibilità di poter esprimere un giudizio**, se considera potenzialmente significativi e pervasivi gli effetti degli errori non rilevati.

Infine, qualora il bilancio del periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione contabile e la relativa relazione di revisione contenga **un giudizio con modifica** che risulta ancora pertinente e significativo al bilancio del periodo amministrativo corrente, in ottemperanza ai principi di revisione, il revisore è **tenuto** a rilasciare **un giudizio con modifica** al bilancio oggetto di revisione.

N.B.: trattiamo in modo analogo sia le circostanze in cui il revisore non abbia ottenuto una ragionevole certezza circa rischi di errori significativi, sia quelle in cui non ci sia stata la corretta applicazione e/o contabilizzazione dei principi contabili.

Focus su relazione al bilancio e rimanenze

Altri aspetti per le nano-imprese di nomina nell'anno 2019

Il bilancio della Società ABC S.r.l., per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, è il primo sottoposto a revisione legale dei conti, avendo la società superato i limiti di cui all'art. 2477 c.c., con riferimento agli esercizi 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017, come peraltro previsto nella versione originaria dell'art. 379 del D. Lgs. del 12 gennaio 2019 n. 14, anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

La nomina è avvenuta il [xx][yy][aa] e conseguentemente non abbiamo assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all'inizio dell'esercizio.

Le procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le quantità delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2018.

Poiché le rimanenze iniziali di magazzino contribuiscono alla determinazione del risultato economico, non siamo stati in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato dell'esercizio esposto nel conto.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia – 24 novembre 2020

Commissione Consultiva Revisione Legale

Grazie per l'attenzione

Dott. Severino Gritti